

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1130-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica nella seduta del 7 novembre 1973

modificato dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e sanità) della Camera dei deputati nella seduta del 9 marzo 1976 (V. Stampato n. 2525)

d'iniziativa dei senatori BARRA, SPAGNOLLI, DELLA PORTA, SALERNO e DE ZAN

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 marzo 1976

Modifiche alla legge 19 luglio 1940, n. 1098, recante: « Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonchè dell'arte ausiliaria di puericultrice »

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Norme per le assistenti all'infanzia

Articolo unico.

Nel primo comma dell'articolo 9 della legge 19 luglio 1940, n. 1098, sulla « Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonchè del-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Modifiche alla legge 19 luglio 1940, n. 1098, recante: « Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonchè dell'arte ausiliaria di puericultrice »

Art. 1.

L'articolo 8 della legge 19 luglio 1940, n. 1098, è così sostituito:

« Nelle scuole professionali per vigilatrici dell'infanzia le allieve compiono un corso

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

l'arte ausiliaria di puericultrice », dopo le parole: « Il possesso del diploma di Stato di vigilatrice dell'infanzia » sono aggiunte le altre: « o di assistente all'infanzia ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

triennale teorico-pratico con relativo tirocinio.

Presso le predette scuole può essere istituito un quarto anno di insegnamento per la abilitazione alle funzioni direttive dell'assistenza all'infanzia.

Le allieve che, dopo aver conseguito il diploma di Stato per l'esercizio della professione di vigilatrice dell'infanzia, abbiano superato con esito favorevole anche gli esami del quarto corso, conseguono uno speciale certificato di abilitazione.

Le infermiere professionali diplomate ai sensi del secondo comma dell'articolo 135 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, possono essere ammesse al terzo corso delle scuole predette. Ugualmente le vigilatrici di infanzia diplomate ai sensi del primo comma possono accedere al terzo anno del corso per infermiere professionali ».

Art. 2.

All'articolo 9 della legge 19 luglio 1940, n. 1098, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Il possesso del diploma di Stato di assistente all'infanzia costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio presso asili-nido ed ogni altra istituzione di assistenza all'infanzia sana, nonché a posti di servizio di assistenza alle attività ludiche negli ospedali infantili, nelle cliniche o reparti pediatrici ospedalieri, con l'esclusione di ogni prestazione di carattere infermieristico ».

Art. 3.

All'articolo 11 della legge 19 luglio 1940, n. 1098, è aggiunto il seguente comma:

« La qualifica di assistente per l'infanzia spetta esclusivamente alle diplomate degli istituti professionali statali (qualifica assistente per l'infanzia) ».